



COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergamo

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

REGOLAMENTO COMUNALE

DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 in data 06.03.2007

INDICE

CAPO I - “Norme generali”

- art. 1 Oggetto del regolamento
- art. 2 Oggetto della tassa
- art. 3 Suddivisione del territorio in categorie
- art. 4 Soggetti passivi
- art. 5 Durata dell’occupazione
- art. 6 Criterio di applicazione della tassa
- art. 7 Tariffe: criteri
- art. 8 Misura dello spazio occupato
- art. 9 Modalità per la riscossione della tassa
- art. 10 Funzionario responsabile

CAPO II - “Disposizioni amministrative”

- art. 11 Disciplina delle occupazioni
- art. 12 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- art. 13 Istruttoria della domanda e concessione
- art. 14 Concessione e/o autorizzazione
- art. 15 Obblighi del concessionario
- art. 16 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- art. 17 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- art. 18 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- art. 19 Deposito cauzionale
- art. 20 Occupazione d’urgenza
- art. 21 Rimozione dei materiali
- art. 22 Mestieri girovaghi

CAPO III - “Disposizioni di natura tributaria”

- art. 23 Denuncia e versamento della tassa
- art. 24 Maggiorazioni della tassa
- art. 25 Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti
- art. 26 Riduzioni tassa occupazioni temporanee
- art. 27 Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- art. 28 Passi carrabili
- art. 29 Passi carrabili – Affrancazione della tassa

- art. 30 Autovetture per trasporto pubblico
- art. 31 Distributori di carburante
- art. 32 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- art. 33 Occupazione sottosuolo e soprasuolo
- art. 34 Costruzione gallerie sotterranee
- art. 35 Accertamenti
- art. 36 Esenzione della tassa
- art. 37 Esclusione dalla tassa
- art. 38 Sanzioni
- art. 39 Rimborsi
- art. 40 Ruoli coattivi
- art. 41 Adeguamento I.S.T.A.T.
- art. 42 Norme transitorie
- art. 43 Entrata in vigore

“CAPO I”

“NORME GENERALI”

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II° del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel testo del presente regolamento si intende per “decreto” il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Art. 2- Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile comunale o al demanio statale per le quali sarà dovuto un corrispettivo fissato dal Comune.

5. Ai sensi dell’art. 38, comma 4 del decreto, sono soggette all’imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate,

anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, ed ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente Regolamento che ne forma parte integrante (Allegato A).

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell’art. 39 del decreto, la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.

Art. 5 - Durata dell’occupazione

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1 del decreto, ed ai fini dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Art. 6 - Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4 del decreto, la tassa si determina in base alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra

contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'elenco di classificazione allegato al presente regolamento.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 7 - Tariffe: criteri

1. Le tariffe sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno finanziario di riferimento.

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dall'art. 3 - dai commi 60 a 67, della Legge n. 549 del 28.12.1995.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente alla seconda categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 8 - Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 7 del presente regolamento, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati, o ai metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra

contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su area pubblica distinta, di misura complessivamente uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3. La estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi esterni, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.

4. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori etc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.

5. La superficie dei passi carrabili si determina con le modalità di cui all'art. 28, comma 2, del presente Regolamento.

6. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

7. I pannelli e i cartelli pubblicitari sono misurati in metri lineari sulla proiezione a terra, e arrotondati al mezzo metro lineare superiore.

Art. 9 - Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure

affidato a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 10 - Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone di rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

“CAPO II”

“DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE”

Art. 11 - Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Non sono soggette al rilascio degli atti di cui al comma 1 le occupazioni di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), purché effettuate in aree sulle quali sia consentita la sosta e qualora non richiedano l'emissione di provvedimenti per la regolamentazione della circolazione.

Art. 12 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 dell'art. 11, chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal servizio competente.

2. Ogni domanda deve contenere:

- i dati anagrafici, la residenza anagrafica ed il codice fiscale del richiedente;
- la denominazione, sede e Codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante, se l'istanza è presentata da persona giuridica;
- l'indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica;
- l'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- la misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'occupazione e, quando trattasi di occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti, anche l'altezza del suolo o la profondità dalla superficie;
- la durata dell'occupazione;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, quando trattasi di occupazione che comporta la posa in opera di manufatti, impianti o modifiche dell'area interessata;
- le motivazioni dell'occupazione;
- gli estremi del provvedimento di concessione e/o autorizzazione edilizia, se trattasi di occupazione da realizzarsi con interventi ad esse soggetti;
- la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Alla domanda di cui al comma 1) deve essere allegata la seguente documentazione:

- duplice copia di disegno o planimetria della zona in scala adeguata a fornire l'indicazione dell'area oggetto dell'occupazione, nonché dell'area ad essa adiacente;
- fotografia/e a colori, in duplice originale, concernenti l'area interessata dall'occupazione;
- descrizione dei materiali e delle attrezzature utilizzate che, comunque, devono risultare a norma di legge;
- eventuale nulla-osta di altri Enti, se previsto da norme di legge o di regolamenti vigenti in materia.

4. Il richiedente deve produrre all'Amministrazione comunale ogni altro atto o documento ritenuto necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, nonché fornire ogni altro chiarimento.

Nei casi di incompletezza della domanda ovvero di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Servizio stesso invita il richiedente ad integrare gli elementi ritenuti necessari entro un congruo termine, avente natura perentoria.

Nel caso in cui l'interessato non ottemperi entro il termine stabilito, il responsabile del Servizio emette motivato provvedimento di archiviazione del procedimento, valutando l'omissione come tacita rinuncia all'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.

Art. 13 - Istruttoria della domanda e rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile del Servizio competente emette il provvedimento di concessione e/o autorizzazione all'occupazione di spazi od aree pubbliche, acquisiti i pareri necessari in ragione dello scopo e delle modalità di occupazione.

Nei casi in cui vigenti norme di legge o regolamento lo prevedano, detto Funzionario

dovrà acquisire, in via preventiva, anche il parere dell'Autorità sanitaria.

2. Il Servizio competente al rilascio della concessione, se diverso dai seguenti Servizi, dà tempestiva comunicazione:

- al Servizio Polizia Locale per il controllo sull'osservanza dei vari regolamenti comunali;
- al Servizio tributi, per la riscossione della tassa, se trattasi di occupazione a carattere permanente.

In caso di affidamento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione della tassa, il Servizio competente né dà notizia al Concessionario del Servizio.

3. La concessione della licenza edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.

4. Nel caso di passi carrai, al momento del rilascio del permesso di occupazione, il Servizio competente rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carraio, previo rimborso del costo del cartello stesso.

5. Il cartello di cui al comma 4 del presente articolo deve avere le dimensioni, i caratteri di stampigliatura e la colorazione conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e del Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1996, n. 610, e successive modificazioni.

Su tale cartello verrà apposto numero e timbro indelebili del Comune di Palosco.

6. Ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, è rilasciato cartello analogo a quello contemplato nei commi 4 e 5 del presente articolo, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il Comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

7. L'apposizione del cartello di sosta vietata di cui al comma 4, 5 e 6 determina, con efficacia verso terzi, l'individuazione del passo carraio o della autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 14 - Concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Funzionario responsabile del Servizio competente deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, compreso l'indirizzo di residenza anagrafica o sede;
- b) l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
- c) la tipologia dell'occupazione;
- d) l'ubicazione dell'occupazione nell'ambito del territorio comunale e la relativa misura espressa in metri quadrati o lineari;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
- g) le eventuali condizioni il cui avverarsi determina la decadenza o la revoca della concessione stessa;
- h) l'indicazione degli obblighi del concessionario;
- i) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine agli eventuali diritti di terzi connessi all'occupazione.

2. E' ammessa la concessione di aree pubbliche agli esercizi pubblici e commerciali per lo spazio antistante o contiguo ai locali gestiti, allo scopo di esercitarvi attività funzionali agli esercizi medesimi, purché sia salvaguardato il libero accesso agli ingressi privati.

3. Per le occupazioni di cui al precedente comma 2, è consentita l'installazione della seguente tipologia di strutture:

- a) vasi di terracotta, legno od altri materiali compatibili con l'estetica dello spazio od area occupato;
- b) sedie e tavoli di legno naturale, plastica e ferro, verniciati con colori non in contrasto con l'estetica del luogo;
- c) coperture e protezioni dal sole esclusivamente in tela di colore neutro ed uniforme, di tipo facilmente amovibile e, per quanto possibile, autonomi dalla struttura muraria;
- d) gli elementi di cui ai punti a), b) e c), come anche gli accessori, devono essere sempre di tipo uniforme.

4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, ad eccezione dei casi specifici in cui la stessa Amministrazione Comunale autorizzi la riduzione o la chiusura totale della circolazione.

5. La competente autorità comunale deve esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 12 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, fermo restando l'obbligo di produrre la domanda almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

7. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

9. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli dare dimostrazione, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, di possedere tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie etc.) e che dovrà esibire.

10. Qualora richiesto dal titolo di occupazione l'Amministrazione Comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi di termini di legge.

11. Il richiedente deve rimborsare l'importo del bollo usato per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

Art. 15 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o sub-concessione.

Può essere consentito il cambiamento di intestazione, previa domanda degli interessati e rilascio di concessione e/o autorizzazione al nuovo intestatario, nei seguenti casi a titolo esemplificativo:

- decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
- variazione del rappresentante condominiale;
- cessione del fabbricato.

A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 30 giorni, farne denuncia all'Ufficio competente; scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora

sia stata già pagata dal precedente concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Servizi comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

5. Il concessionario è tenuto al ripristino del suolo oggetto della concessione se, per effetto dell'occupazione, siano stati ad esso arrecati danni.

Qualora non vi provveda, i lavori saranno eseguiti d'ufficio, con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 19, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno accertato.

Art. 16 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento

della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa una maggiorazione del 20 % (art. 42 comma 2 del decreto).

Art. 17 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai

pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prevalersi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 18 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con esclusione dei casi previsti dal comma 8 del presente articolo.

7. Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

8. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 19 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Servizio competente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale nella misura del 50% dell'importo dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno.

Art. 20 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio di Polizia Locale via fax o con telegramma, e di presentare domanda per ottenere il rilascio della autorizzazione e/o concessione entro 2 giorni dall'inizio dell'occupazione, con le

modalità di cui al precedente art. 12. Il Servizio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 21 - Rimozione dei materiali

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione, ovvero in caso di sospensione dell'attività protrattasi per un periodo superiore a 5 giorni, nonché la pulizia dell'area.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Funzionario responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

Art. 22 - Mestieri girovaghi

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante devono richiedere il permesso di occupazione delle aree pubbliche utilizzate per lo svolgimento dell'attività. L'atto di autorizzazione deve indicare le aree pubbliche utilizzate e la durata della sosta.

“CAPO III”

“DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA”

Art. 23 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune, ovvero presso l'affidatario del Servizio di accertamento e riscossione del tributo, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia deve contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- la superficie occupata;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione e/o autorizzazione; l'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

5. Negli anni successivi a quello di rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione,

al concessionario del comune, con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi di euro o per eccesso se è superiore.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24 - Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2. In occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria maggiorata del 25%.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura

- 1) per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare - del 50%

relativamente alla durata

- 1) per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni - del 30%

- 2) per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni - del 50%
- 3) di durata oltre 180 giorni - del 100%

Art. 25-Riduzione della tassa per occupazioni permanenti

1. Riduzioni della superficie

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

c) ai sensi dell'art. 44, comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 28 del presente regolamento.

2. Riduzioni della tariffa

a) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino ad un terzo.

b) ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

c) ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

d) ai sensi dell'art. 44, commi 7, abrogato dall'art. 3, comma 60 della L. 28.12.1995, n. 549, ed 8 del D. Lgs. n. 507/93, i proprietari degli accessi carrabili o pedonali di cui ai

commi 5 e 6 dell'art. 28 del presente regolamento (passi a raso), i quali abbiano richiesto e siano stati autorizzati all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli stessi, sono tenuti al pagamento della tassa commisurata alla tariffa ordinaria ridotta al 50%.

e) ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui al comma 7 dell'art. 28 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

f) ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

Art. 26 - Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Riduzioni della superficie

a) ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

2. Riduzioni relative alla durata della occupazione

a) ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 20% per l'intero periodo.

b) ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. consecutivi qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a

tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art. 27 del presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa

a) ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte fino ad un terzo.

b) ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.

c) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

d) ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:

- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto (occupazioni del sopra e sottosuolo).

e) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

f) ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni superiori a 10 mq., realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%.

g) ai sensi dell'art. 23 della L. 07.12.2000, n. 383, per le occupazioni realizzate da associazioni di promozione sociale si applica la tariffa ridotta dell'80%.

Art. 27 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per mq. determinate ai sensi dell'art. 7. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore, ad eccezione delle occupazioni effettuate con autoveicoli di uso privato, la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti fasce orarie:

- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti:
 - a) fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 14,00
 - b) fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 7,00
- Altri tipi di occupazioni:
 - a) fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 20,00
 - b) fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 7,00

3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:

- a) occupazioni di durata fino a 14 gg.: tariffa intera
- b) Occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 20 % di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo).

5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata

mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;
- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere eseguito:

- a) 1. in unica soluzione per importi complessivi fino a 250 euro;
2. per importi superiori, in due rate anticipate da corrispondersi, proporzionalmente alla tassa dovuta ed alla durata dell'occupazione, suddividendo in due l'importo.
- b) per le aree dei mercati settimanali la tassa relativa all'area concessa ad ogni singolo venditore ambulante, dovrà essere assolta anticipatamente all'inizio di ogni semestre, con scadenza 1° gennaio e 1° luglio.

Art. 28 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. I proprietari dei semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Nella domanda deve essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta, che non può comunque estendersi oltre dieci metri quadrati.

L'ufficio competente determina, anche in maniera difforme dalla richiesta tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale vietare la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico.

La domanda, per esigenze di viabilità o altri comprovati motivi, può anche non essere accolta.

Sull'area in questione non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50%.

6. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal

proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

Art. 29 - Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 30 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio della attività, la tassazione è operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più

soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa è ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 31 - Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui sopra assolve esclusivamente le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art.44 del decreto per le occupazioni permanenti.

Art. 32 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di

apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 33 - Occupazioni sottosuolo e soprasuolo

1. La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con cavi, condutture, impianti in genere, o con qualsiasi altro manufatto, è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni di sottosuolo e soprasuolo aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato applicando la tariffa per Km lineare approvata ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 34 - Costruzioni gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo (una tantum) per le spese di costruzione che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

Art. 35 - Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento entro 60

giorni dalla ricezione della comunicazione; nello stesso termine il Comune provvede al rimborso della tassa versata in eccedenza qualora dal computo emerga una situazione più favorevole al contribuente.

2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine verrà inviato avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le sanzioni e gli interessi assegnando sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Qualora la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 36 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità,

gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, etc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili, comprese le aree di sosta personalmente riservate a disabili. L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile.
- h) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- i) Alle associazioni O.N.L.U.S. l'occupazione del suolo pubblico per periodi di breve durata sarà concessa a titolo gratuito.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Locale.
- b) occupazioni del suolo, da chiunque effettuate, per iniziative patrocinate dal Comune mettendo a disposizione l'area e risultante da apposito atto deliberativo.

3. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è dovuta quando l'ammontare complessivo del tributo sia uguale od inferiore alla somma di euro 3.

Art. 37 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno dei centri abitati.

2. La tassa non si applica altresì per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 38 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. C), del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473.

2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro *cinquanta*.

3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro *cinquanta a cinquecento*.

4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

5. Alle violazioni commesse anteriormente al *01.04.1998* ed accertate in data successiva, il Funzionario responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applica la legge più favorevole fra quella in vigore al tempo della violazione e quella vigente al momento della contestazione, salvo che il provvedimento d'irrogazione sia divenuto definitivo.

6. Ai sensi del precedente comma 5, detto Funzionario confronta le sanzioni rispettivamente indicate ai commi 2 e 3 con le seguenti sanzioni:

- sanzione pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, con riduzione della sanzione stessa alla metà in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza;
- sanzione pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, per l'omesso, tardivo o parziale versamento, con riduzione della stessa sanzione al 10% in caso di versamento effettuato entro 30 giorni successivi alla scadenza.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto sino al *30.06.1998*.

A decorrere dal *01.07.1998* detta misura è pari al 2,5% semestrale.

Il potere di variare la misura degli interessi spetta al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 142, della L. 23.12.1996, n. 662.

Art. 39 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data del pagamento.

A decorrere dal *01.07.1998* detta misura è pari al 2,5% semestrale.

Il potere di variare la misura degli interessi spetta al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 142, della L. 23.12.1996, n. 662.

Art. 40 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.P.R. 29.09.1973, n. 602, ovvero mediante ricorso all'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.04.1910, N. 639.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 41 – Adeguamento I.S.T.A.T.

Alle fattispecie di cui al presente Regolamento sono applicate delle tariffe che annualmente subiranno l'aumento di cui all'indice ISTAT.

Art. 42 - Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 2007, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56 del decreto:

a) comma 3. – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 2007, con l'esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

b) comma 5. – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1775 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento, riguarda la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 2007.

2) Le vie e piazze di nuova denominazione saranno inserite nella Tabella "A" o "B" a seconda della collocazione territoriale.

Art. 43 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.

Allegato A) al Regolamento comunale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 06.03.2007.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA CATEGORIA "A", AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	denominazione (2)
01	Acerbis passaggio (già via Dante Alighieri)	via comunale
02	Adige via	“ “
03	Amendola G. via	“ “
04	Appennini via	via comunale
05	Arti via delle	via non ancora comunale
06	Artigianato via dell'	via non ancora comunale
07	Battisti C. via	via comunale
08	Bellini P.A. via	“ “
09	Belotti via D.	“ “
10	Bettolino privata via	“ “
11	Brenta via	via comunale
12	Brescia via	“ “
13	Brignoli via	“ “
14	Brodolini G. via	“ “
15	Buonarroti M. via	via non ancora comunale
16	Buroni Don via	“ “
17	Caduti per il Lavoro piazza	“ “
18	Campi via dei	“ “
19	Castello piazza	piazza comunale
20	Cavagnari Don via	“ “
21	Ceresoli F. via	“ “
22	Cervi F.lli via	“ “
23	Cherio via	“ “
24	Croce privata via	“ “
25	Croce via	“ “
26	De Gasperi A. via	via comunale
27	Di Vittorio G. via	“ “
28	Donati Don B. via	“ “
29	Donatori di sangue via	“ “
30	Donizetti G. via	“ “
31	Falcone G. via	“ “
32	Fanti d'Italia via	“ “
33	Fermi E. via	via non ancora comunale
34	Festa Don A. via	via comunale
35	Fiorito vicolo	“ “
36	Fontana M.P. via	“ “
37	Fontane via delle	“ “
38	Fusco V. Dr. via	“ “

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	denominazione (2)
39	Gabbianede via	via comunale
40	Gabbianede vicolo	“ “
41	Galilei G. via	via non ancora comunale
42	Gorini A. via	“ “
43	Gorizia via	“ “
44	Gramsci A. via	“ “
45	Gritti A. via	“ “
46	Immacolata vicolo dell'	“ “
47	Industria via	“ “
48	Isonzo via	“ “
49	Kennedy F.lli via	“ “
50	King M.L. via	“ “
51	Lecco vicolo privato	“ “
52	Leonardo Da Vinci via	via non ancora comunale
53	Levate via	“ “
54	Locatelli A. via	“ “
55	Luna vicolo della	“ “
56	Luxemburg R. via	“ “
57	Malago via	“ “
58	Manzoni A. piazza	piazza comunale
59	Marconi G. via	“ “
60	Marieni A. via	“ “
61	Matteotti G. via	“ “
62	Mazzini G. via	“ “
63	Meucci A. via	via non ancora comunale
64	Milani Don via	“ “
65	Minzoni Don via	“ “
66	Molino via	“ “
67	Monte Bianco via	“ “
68	Monte Grappa via	“ “
69	Moro A. via	“ “
70	Narcisi F. via	“ “
71	Nenni P. via	“ “
72	Palazzolo via	“ “
73	Paolo VI via	“ “
74	Papa Giovanni XXIII viale	“ “
75	Partigiani via	“ “
76	Pertini S. piazza	“ “
77	Piave privata via	“ “
78	Piave via	“ “
79	Porta Inferiore vicolo	“ “
80	Portico via	“ “
81	Puerari G. via	“ “
82	IV Novembre via	“ “
83	Rillo via	“ “
84	Rimembranza viale	“ “
85	S. Fermo via	“ “

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	denominazione (2)
86	S. Francesco d'Assisi	via comunale
87	S. G. Bosco via	“ “
88	S. Lorenzo via	“ “
89	S. Pietro via	“ “
90	S. Rocco vicolo	“ “
91	S.F. d'Assisi via	“ “
92	S.M. Elisabetta via	“ “
93	Santi vicolo dei	via comunale
94	Spampatti O. via	“ “
95	Sturzo Don via	“ “
96	Tagliamento via	“ “
97	Telate via	“ “
98	Togliatti P. via	“ “
99	Torre Passere via	“ “
100	Trento via	“ “
101	Trieste via	“ “
102	Turati F. via	“ “
103	Umberto I via	“ “
104	Verdi G. via	“ “
105	Vittorio Veneto via	“ “
106	Volta A.via	“ “

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA “B”, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

N. ord.	Definizione dello spazio od area pubblica (1)	denominazione (2)
01	via Bergamo	via provinciale
02	via Pontoglio	“ “
03	via Calciana	“ “
04	via Mornico	via comunale
05	via Cherio	“ “
06	via Torre Passere	“ “
07	strada provinciale n. 94	via provinciale
08	strada consorziale Rivali	via non ancora comunale
09	strada statale n. 573	via provinciale

(1) strada-corso-piazza – altri beni del demanio o del patrimonio indisponibile da indicare

(2) denominazione prevista dallo stradario o da altri atti ufficiali del Comune.